



COMUNE DI TRESANA

Prov. Massa Carrara - Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco

Ordinanza 39 del 28/12/2024

Oggetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia sul territorio Comunale di Tresana.

IL SINDACO

Premesso che

E' diffusa la consuetudine di festeggiare nei giorni precedenti il capodanno, nella notte di capodanno e nel periodo successivo ad essa con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di vario genere;

Ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di questi prodotti;

Esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venga fortuitamente colpito;

Tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in speciale modo per i minori;

In conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

In conseguenza dell'esplosione di fuochi d'artificio si potrebbe verificare la fuga degli animali impauriti a causa dei botti;

Dato atto che

L'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime;

All'accensione ed al lancio di fuochi d'artificio e allo scoppio di petardi hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Considerato che

L'Amministrazione Comunale intende appellarsi, in via principale, al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

Rilevato

Urgente vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

Visto

L'art. 54, c.4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;

L'art. 57 del T.U.L.P.S.;

La Legge 689/1981;

Il regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione C.C. n.35 del 29/11/2018.

Ordina

Dal 30 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025, il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, di botti e petardi di ogni genere e specie, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi o creare disturbo pubblico;

Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 di cui al Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;

Informa

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n.116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981;

Dispone

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Tresana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Massa entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo on – line del Comune di Tresana per giorni 15, dal 28/12/2024.

IL SINDACO
Matteo Mastrini